



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'udienza del 27/01/2020, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 1847/2019 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: "assegno sociale" e vertente

TRA

SAFFIOTTI Giovanni rappresentato e difeso dagli avv.ti Elena Baiano ed Ersilia Saffiotti ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del primo in Napoli alla via Alessandro Scarlatti n. 110

RICORRENTE

E

INPS – Istituto Nazionale Previdenza sociale - in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti li Avv.ti Erminio Capasso , Itala de Benedictis e l'avv. Luca Cuzzupoli ed elettivamente domiciliati in Caserta alla Via Arena, località San Benedetto

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 20.02.2019 parte ricorrente, come in epigrafe, chiedeva la condanna dell'Inps alla corresponsione dell'assegno sociale a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 24.06.2016, rigettata dall'Istituto convenuto con la seguente motivazione *"la domanda non può essere accolta in quanto il ricorrente ha rinunciato alla percezione dell'assegno di mantenimento, per cui la prestazione assistenziale, che ha natura sussidiaria, non può essere riconosciuta"*

Evidenziava, pertanto, l'erroneità delle motivazioni addotte dall'INPS per i motivi indicati in ricorso avendo il ricorrente tutti i requisiti per poter fruire dell'assegno sociale e concludeva nei termini sopra indicati.

Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'Inps, con memoria depositata, in data 05/12/2019, con la quale eccepiva l'infondatezza dell'avverso ricorso, per i motivi indicati nella memoria difensiva, e concludeva per il suo rigetto vinte le spese di lite.

L'INPS in particolare aveva escluso il diritto del ricorrente all'assegno sociale in quanto lui stesso aveva rinunciato, in sede separazione giudiziale dal coniuge, all'assegno di mantenimento.

Ritenuta la causa documentalmente istruita la causa è stata discussa e decisa con motivazione e dispositivo contestualmente letti.

Il ricorso non è fondato e pertanto va rigettato.

E' opportuno, in via preliminare, inquadrare il quadro normativo applicabile al caso di specie.

L'art. 3 della legge n. 335/95 prevede, al comma 6, quanto segue: *"6. Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale".*

Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare.

I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.

L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.

Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.

Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale."

Va inoltre osservato che la Corte di Cassazione, con la sentenza 6570/2010 ha ritenuto che l'assegno sociale spetti alla moglie dopo la separazione, nel caso in cui il marito non corrisponda l'assegno dovuto.

In particolare, la Corte di Cassazione ha espressamente affermato che *"in tema di assegno sociale, l'art. 3 della legge n. 335 del 1995 - secondo cui il trattamento erogato provvisoriamente sulla base delle dichiarazioni del richiedente è oggetto di conguaglio sulla base degli importi effettivamente ricevuti -, assegna rilievo non alla mera titolarità del reddito ma alla loro effettiva percezione. Ne consegue che il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione sociale assume rilievo solo se effettivamente percepito, atteso che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione l'interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto*

all'assegno sociale. (Nella specie, la ricorrente si era vista rifiutare la prestazione dall'INPS perché titolare di un assegno di mantenimento riconosciutole in sede di separazione coniugale, ancorché i relativi importi non le fossero mai stati corrisposti a causa dell'accertata incapacità del coniuge, documentata dall'infruttuosa attivazione delle procedure di riscossione; la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto all'assegno sociale)''.

La Corte di Cassazione ha infatti chiarito, sulla base di lettura costituzionalmente orientata della norma, che l'assegno in esame non può essere negato a quei soggetti che, pur essendo titolari di un reddito incompatibile con l'assegno sociale, si vengono a trovare, per non percepire di fatto tale reddito incompatibile, nella stessa situazione reddituale di coloro che hanno diritto all'assegno sociale. Ha peraltro, sottolineato che ciò è conforme alla stessa funzione "assistenziale" dell'assegno in parola, che resterebbe frustrata ove si dovesse escludere il beneficio sulla base della mera titolarità di un reddito incompatibile senza tener conto anche della sua effettiva percezione.

Tuttavia, nel caso di specie, è documentato che il ricorrente abbia, sostanzialmente, rinunciato, in sede di separazione consensuale dall'ex coniuge, all'assegno di mantenimento, dichiarando di non avere null'altro a pretendere dall'altro coniuge (cfr. provvedimento di omologa del 07.04.2016)

Da siffatta dichiarazione deve desumersi una situazione di autosufficienza economica della parte ricorrente.

Rispetto al caso di specie, la giurisprudenza citata dal ricorrente non appare perfettamente in termini, perché si riferisce a un caso in cui la ricorrente si era vista rifiutare la prestazione dall'I.N.P.S. perché titolare di un assegno di mantenimento riconosciutole in sede di separazione coniugale, ancorché i relativi importi non le fossero mai stati corrisposti a causa dell'accertata incapacità del coniuge, documentata dall'infruttuosa attivazione delle procedure di riscossione.

Tuttavia, il principio generale affermato dalla Suprema Corte nella pronuncia in questione è il seguente: *"il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione sociale assume rilievo solo se effettivamente percepito, atteso che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione l'interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto all'assegno sociale "* (cfr. Cass. 18.3.2010 n. 6570).

Si tratta pertanto di una affermazione che può essere utile anche nel caso in esame, perché se il principio è che si devono considerare solo i redditi effettivamente percepiti, laddove si voglia attribuire rilievo anche ai redditi "percepibili", dovrà quanto meno trattarsi di redditi corredati da una qualche certezza.

Nella fattispecie in oggetto dalla relazione amministrativa dell'Inps si legge che l'ex coniuge del Saffiotti, al momento della separazione, percepiva una pensione di euro 25.717,25 (cfr. relazione amministrativa in atti non specificamente contestata).

Da ciò può ragionevolmente dedursi che vi era la possibilità per il ricorrente di ottenere, vista la situazione reddituale della ex moglie, in sede di separazione, un assegno di mantenimento di qualche consistenza e di riscuoterlo con certezza.

La scelta da parte del ricorrente, coniuge evidentemente più debole, di non richiedere un assegno di mantenimento, evidenzia un intento elusivo della normativa sull'assegno sociale.

Occorre infatti, ad avviso del giudicante, muovere dalla ratio della disciplina dell'assegno sociale, che in quanto sganciato dall'effettivo versamento dei contributi, deve ritenersi come residuale rispetto agli obblighi di mantenimento di cui agli artt. 433 seg. c.c., con la conseguenza che la rinuncia all'assegno di mantenimento da parte dell'ex coniuge impedisca la corresponsione dello stesso (cfr. Trib. Milano Sez. lavoro, 11/05/2016; Trib. Campobasso 11.01.2016; Trib. Genova Sez. V, 17/07/2014).

L'erogazione della prestazione assistenziale è collegata alla sussistenza di un effettivo stato bisogno di cui l'entità dei redditi previsti nel menzionato art.3 comma 6, costituisce un mero elemento indicativo. Infatti, secondo la giurisprudenza più recente (per tutte Cass. 13577/2013) l'assegno sociale è subordinato alla sussistenza di uno stato di bisogno economico, ha natura sussidiaria e spetta solo in mancanza di altre concrete e possibili fonti di reddito, per cui è consentita, da parte dell'Ente erogatore, "un'indagine sul complesso delle entrate patrimoniali consentita dalla norma di legge la quale prevede che alla formazione del reddito complessivo contribuiscono i redditi di qualsiasi natura".

Pertanto, nel caso di specie, proprio nell'ambito di detta indagine, espletata dalla sede INPS attraverso richiesta di informazioni anche presso enti pubblici locali, è emerso in particolare che il ricorrente, in occasione della causa di separazione consensuale dal coniuge, definita con provvedimento di omologa del 7.04.2016, aveva, in sostanza, rinunciato all'assegno di mantenimento, dichiarando di non aver nulla a pretendere dall'ex coniuge, così implicitamente dichiarando di essere economicamente autosufficiente e di non necessitare, pertanto, di alcun sostentamento da parte del coniuge.

Da suddetta indagine è altresì emerso che l'ex coniuge del ricorrente era anche percettore di un reddito di pensione di euro 25.717,25 annui.

Occorre infatti considerare che il cittadino che versa in stato di bisogno è tenuto, ancor prima di chiedere sostegno alla solidarietà generale, a rivolgersi in primo luogo nei confronti di quei soggetti specificamente obbligati a prestare sostegno in ragione di specifici obblighi giuridici, tra cui rientrano le persone legate da vincolo coniugale che può continuare ad avere effetto anche dopo lo scioglimento del matrimonio e dopo la morte, attraverso la pensione di reversibilità che si innesta nel principio del diritto agli alimenti.

Peraltro, va pure evidenziato che, qualora successivamente alla separazione conclusasi con dichiarazione di autosufficienza reddituale, si siano verificate condizioni di bisogno, il soggetto potrà sempre richiedere una modifica degli accordi e rivendicare un assegno a carico del coniuge in ragione di detta sopravvenienza. E' parimenti evidente che una seppur minima contribuzione a carico del coniuge

titolare di redditi determinerebbe, comunque, una riduzione dell'assegno sociale nella misura relativa, con conseguente minore aggravio di costi a carico della fiscalità comune.

Stante la rinuncia della parte ricorrente all'assegno di mantenimento in sede di separazione dal coniuge, e non essendo nel caso di specie stata allegata una situazione di incapacienza economica dell'ex coniuge (anzi come dedotto dall'Inps la predetta risultava percepire redditi da pensione) si deve quindi osservare che, come chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 6570 del 2010, pur se l'assegno mensile sociale, non risulta incompatibile con l'assegno di mantenimento previsto con la sentenza di separazione legale, ciò che rileva a tal fine è, da un lato, l'effettiva percezione di redditi incompatibili e, dall'altro, che la parte richiedente l'assegno si sia concretamente attivata, sia pur infruttuosamente, ai fini della riscossione del reddito incompatibile.

Alla luce di tali principi, la rinuncia operata dal ricorrente alla percezione del mantenimento, unitamente alla capienza del patrimonio dell'ex coniuge, esclude che lo stesso possa beneficiare del richiesto assegno.

Per tali ragioni il ricorso va rigettato.

La controvertibilità della questione giuridica trattata costituisce motivo per compensazione le spese di lite tra le parti

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, letto l'art. 429 c.p.c. definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta il ricorso
- 2) compensa le spese di lite.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 27/01/2020

Il Giudice del Lavoro

Dott.ssa Roberta Gambardella